

LKQ ITALIA BONDCO S.P.A.

PROCEDURA DI *INTERNAL DEALING*

PREMESSA

La presente procedura di *internal dealing* (di seguito, la “**Procedura**”) regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni sugli strumenti finanziari di LKQ Italia Bondco S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni ExtraMOT organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A. (di seguito “**ExtraMOT**”) compiute da soggetti considerati rilevanti.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 26 ottobre 2016 al fine di conformarsi (i) alle disposizioni in tema di *market abuse* introdotte dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e dai relativi regolamenti esecutivi (di seguito, il “**MAR**”), e (ii) alle modifiche al Regolamento del mercato ExtraMot pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, il “**Regolamento ExtraMot**”) con avviso del 16 giugno 2016, n. 11990.

La presente Procedura trova applicazione a decorrere dalla data della sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 1

DEFINIZIONI

1.1 Salve le ulteriori definizioni contenute altrove nella presente procedura, i termini di seguito definiti avranno, nella procedura stessa, il significato di seguito attribuito:

“**Amministratore Delegato**” indica ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell’art. 2381, comma 2, del codice civile di volta in volta in carica.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

“**Consob**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Data di esecuzione**” indica il giorno in cui è stata eseguita l’Operazione ovvero il giorno in cui: (i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o di prestito titoli o riporto; (ii) è stata eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell’esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Strumenti Finanziari; (iii) è stata eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell’esecuzione di operazioni sul capitale.

“**Informazione Privilegiata**” si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli Strumenti Finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi degli strumenti finanziari derivati collegati. Ai fini della presente definizione:

- si considera che un’informazione ha un “*carattere preciso*” se: (i) essa fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; e (ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al precedente punto (i) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo strumento finanziario derivato;
- per informazione “*che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi degli strumenti finanziari derivati collegati*” s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento;

- nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso. In tale contesto, una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata quando risponde ai criteri di cui sopra.

“**Investor Relator**” indica il responsabile della funzione *investor relations* della Società.

“**Modello di Notifica**” indica il modello di notifica di cui all’Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 (“*Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate*”).

“**Operazione**” indica, in base alla relativa nozione fornita dal MAR, qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante inclusi:

- (i) la cessione in garanzia o in prestito degli Strumenti Finanziari;
- (ii) qualsiasi atto di disposizione degli Strumenti Finanziari, se effettuato da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (iii) qualunque operazione, effettuata nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui (a) il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante; (b) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; (c) gli Strumenti Finanziari sono contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi e il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento o di eseguire operazioni in relazione ai medesimi;
- (iv) qualunque altra operazione soggetta a notifica ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
- c) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell’emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d’asta sulla base di esse;
- f) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell’emittente interessato, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all’effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all’articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [i.e. *Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1)*], se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

“Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante”, con riferimento a un Soggetto Rilevante, indica una delle seguenti persone:

- (a) un coniuge non separato legalmente o il *partner* convivente *more uxorio*;
- (b) un figlio, anche del coniuge, a carico;
- (c) i parenti e gli affini di un Soggetto Rilevante se conviventi da almeno un anno;
- (d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere (a), (b) o (c), direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

“SDIR” indica un sistema per la diffusione delle informazioni regolamentate, per tale intendendosi un sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), che collega i propri utilizzatori alle agenzie specializzate nella tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni finanziarie.

“Soggetto Rilevante” indica ciascuna persona, all’interno della Società o di una Controllata, che sia:

- (a) componente dell’organo di amministrazione o di controllo;
- (b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia accesso regolare ad Informazioni Privilegiate concernente direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

“Strumenti Finanziari” indica qualsiasi strumento finanziario della Società che sia stato ammesso su ExtraMOT.

“Strumenti Finanziari Collegati” si intendono gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- (a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari;
- (b) gli strumenti finanziari derivati sugli Strumenti Finanziari;
- (c) i valori mobiliari in cui gli Strumenti Finanziari possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- (d) strumenti emessi o garantiti dall’emittente o dal/dai garante/i degli Strumenti Finanziari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari e viceversa.

“TUF” indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

ART. 2

-
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - o) le operazioni effettuate da terzi nell’ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
 - p) l’assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell’emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

OPERAZIONI ASSOGGETTATE A OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

- 2.1 La Società comunica al pubblico senza indugio (e comunque non oltre il terzo giorno di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione) – in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a) del MAR – le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante e/o dalla Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, a condizione che l'importo complessivo dell'Operazione sia almeno pari ad Euro 5.000,00 (o il diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi del MAR) entro la fine di ciascun anno solare. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da ciascun Soggetto Rilevante e/o dalla Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno solare, fermo restando che, superato il predetto limite di Euro 5.000,00, ciascun Soggetto Rilevante e/o ciascuna Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dovrà comunicare le Operazioni già effettuate ed ogni Operazione successiva al superamento del limite, indipendentemente dal loro ammontare.
- 2.2 La predetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
- (a) l'identità del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
 - (b) il motivo della comunicazione;
 - (c) la denominazione dell'emittente interessato;
 - (d) la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario ;
 - (e) la natura dell'Operazione, indicando se è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni;
 - (f) la Data di Esecuzione e il luogo di esecuzione dell'Operazione;
 - (g) il prezzo, l'ammontare e la categoria degli Strumenti Finanziari coinvolti. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

ART. 3

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

- 3.1 Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui al precedente art. 2, ogni Soggetto Rilevante (anche per conto delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante) deve comunicare ogni Operazione all'*Investor Relator* entro il giorno di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione, fornendo tutte le informazioni di cui all'art. 2.2 che precede utilizzando il Modello di Notifica. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa via posta elettronica all'indirizzo e-mail dell'*Investor Relator*.
- 3.2 Inoltre, il Soggetto Rilevante (anche per conto delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante) deve fornire la medesima informativa, negli stessi termini, alla Consob all'indirizzo di posta certificata consob@pec.consob.it, oppure via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it (qualora il Soggetto Rilevante non sia tenuto all'obbligo di essere munito di indirizzo di posta elettronica certificata). Tale comunicazione dovrà specificare come destinatario "*Ufficio Informazione Mercati*" e indicare all'inizio nell'oggetto "*MAR Internal Dealing*".
- 3.3 Una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 3.1, l'*Investor Relator* predispose la comunicazione al pubblico di cui all'art. 2 che precede. Il testo della predetta comunicazione deve essere sottoposto all'attenzione del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e dell'Amministratore Delegato per l'approvazione finale prima della sua pubblicazione ai sensi del paragrafo 3.4 che segue.

- 3.4 Non oltre il termine di cui all'art. 2 che precede, l'*Investor Relator* provvede a diffondere la comunicazione al pubblico mediante modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lett. a) del MAR. Copia della medesima comunicazione è anche pubblicata sul sito *internet* della Società nella sezione "*Investors Relations*" entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.
- 3.5 Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate secondo le modalità di cui all'art. 3.4 che precede.
- 3.6 Le comunicazioni in merito alle Operazioni non devono essere fuorvianti, false o ingannevoli e non devono omettere nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

ART. 4

LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI ("CLOSING PERIODS")

- 4.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare operazioni per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari o a Strumenti Finanziari Collegati durante un periodo di trenta giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
- 4.2 Il divieto di cui al paragrafo che precede non trova applicazione nei seguenti casi:
- (i) in base ad una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie (adeguatamente motivate dall'interessato) che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari;
 - (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di operazioni condotte contestualmente o in relazione ad un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti (c.d. *stock option*) o un programma di risparmio, una garanzia o diritti di opzione relativi a tali Strumenti Finanziari, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
- 4.3 Nelle circostanze di cui al precedente paragrafo 4.2, fatto salvo quanto ivi previsto, trovano altresì applicazione le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522⁽²⁾, nonché ogni altra applicabile disposizione di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.

⁽²⁾ Articolo 7 - Negoziazione durante un periodo di chiusura

1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;

b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8 - Circostanze eccezionali

ART. 5

SANZIONI

- 5.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 182, comma 2-*bis*, del TUF, le disposizioni degli artt. 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* si applicano agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lett. a), del TUF (*i.e.* agli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, del TUF ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche agli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su ExtraMOT.
- 5.2 In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura, la Società procederà, nei confronti dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nonché dalle disposizioni del codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento dei danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.
- 5.3 Si precisa che la violazione della disposizioni della presente Procedura anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A. può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine.
- 5.4 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 5.5 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

ART. 6

MODIFICHE DELLA PROCEDURA

- 6.1 La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 6.2 Il Consiglio di Amministrazione valuta, con cadenza almeno annuale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari ovvero di richieste di Borsa Italiana S.p.A. o della Consob.

ART. 7

DISPOSIZIONI FINALI

1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.

3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

- 7.1 La presente Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.
- 7.2 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata della dichiarazione di avvenuto ricevimento della presente Procedura nella forma di cui alla lettera *sub Allegato A*; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; (iii) consegnare la presente Procedura a tutte le Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, a mani o a mezzo posta elettronica, e a conservare copia della dichiarazione di avvenuto ricevimento della presente Procedura nella forma di cui alla lettera *sub Allegato A*; (iv) rivolgersi all'*Investor Relator* in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.

ALLEGATO A

ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA *INTERNAL DEALING*

Il sottoscritto _____,
residente in _____,
nella sua qualità di _____,

preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi della procedura di *internal dealing* adottata da LKQ Italia Bondco S.p.A. (la “**Procedura *Internal Dealing*”**)

DICHIARA ED ATTESTA

- di aver ricevuto copia della documento in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura *Internal Dealing*:
e-mail:
tel.:
- si impegna a comunicare, nei termini e secondo le modalità di cui alla Procedura *Internal Dealing*, le Operazioni Rilevanti (come ivi definite);
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura *Internal Dealing*.

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista ai sensi della Procedura *Internal Dealing* e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

_____, il _____

FIRMA
